

Dec.Ass. 17 febbraio 2005 ⁽¹⁾.

Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'*art. 70 della legge n. 448/2001*.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 aprile 2005, n. 16. Emanato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la *legge regionale n. 28 del 1962*;

Vista la *legge regionale 14 settembre 1979, n. 214* di istituzione in Sicilia del servizio di asilo nido e il regolamento di gestione dal dicembre 1979;

Vista la *legge regionale 9 maggio 1986, n. 22* di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con *D.P.Reg. 28 maggio 1987*;

Visto il *D.P.Reg. 29 giugno 1988*, concernente la definizione degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;

Vista la *legge regionale n. 6 del 2003*, di istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

Vista la *legge regionale n. 10 del 2003*, che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell'azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;

Visto l'*art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448* (legge finanziaria 2002), che istituisce un fondo finalizzato alla costruzione ed alla gestione degli asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro da ripartire tra le Regioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 17 dicembre 2003, che, nel confermare la funzione educativa-formativa degli asili a favorire la conciliazione delle esigenze professionali e lavorative dei genitori, dichiara la parziale illegittimità dell'*art. 70 della legge n. 448/2001*, a conferma delle competenze delle Regioni e degli enti locali nell'impiego dei fondi trasferiti senza vincolo specifico di destinazione;

Visti il *D.M. 11 ottobre 2002*, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il *D.M. 30 ottobre 2003*, con i quali sono state assegnate alla Regione siciliana rispettivamente per il 2002 E. 4.522.627,45 e per il 2003 la somma di E.8.909.125,05, per una somma complessiva di E 13.431.752,50, successivamente introitate nel capitolo di spesa n. 183320 del bilancio della Regione Sicilia;

Ravvisata la necessità di finalizzare le risorse di cui al punto precedente per la realizzazione di nidi e micro nidi nei luoghi di lavoro e/o nelle immediate vicinanze, nonché per il potenziamento degli asili nido comunali, in risposta a una crescente richiesta del territorio di servizi per la prima infanzia a sostegno della famiglia e del pluralismo delle scelte educative;

Ritenuto opportuno utilizzare le risorse di cui all'*art. 70 della legge n. 448/2001*, nella misura del 70% per la realizzazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro e nella misura del 30% per interventi di potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili nido comunali;

Considerato che i nidi e i micro-nidi nei luoghi di lavoro debbono essere caratterizzati da una particolare flessibilità organizzativa per assicurare l'effettiva possibilità di conciliazione tra le esigenze professionali e quelle familiari dei genitori lavoratori, nel rispetto del diritto dei bambini ai sensi della normativa vigente all'educazione, formazione e benessere psico-fisico;

Atteso che:

requisito per la realizzazione delle strutture di cui al punto precedente è la prossimità alla sede lavorativa;

l'iniziativa può anche ricomprendere la partecipazione di più enti/ditte e/o società al fine di consentire la realizzazione del servizio a favore di varie realtà lavorative limitrofe;

la gestione potrà essere assicurata in forma diretta o indiretta (tramite organizzazioni del privato sociale o società di servizi) sia dai datori di lavoro che dai comuni;

a valere sullo stesso progetto il richiedente non può usufruire di altro finanziamento pubblico;

Ritenuto di dover fissare criteri e modalità di accesso ai contributi da parte dei datori di lavoro pubblici e privati a valere sui finanziamenti previsti dal fondo per gli asili nido di cui all'*art. 70 della legge n. 448/2001*;

Ritenuto di dovere nel contempo per gli asili nido fare riferimento agli standard strutturali ed organizzativi fissati dal *D.P.Reg. 29 giugno 1988, allegato 8-bis* (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 agosto 1988, n. 34), mentre per i micro-nidi occorre definire standard minimi di funzionalità in relazione alla minore capacità ricettiva ed a una più articolata flessibilità degli spazi e delle modalità organizzative del servizio;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate nel testo allegato le direttive riportanti criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi regionali di cui all'*art. 70 della legge 28 dicembre 2001 n. 448* a sostegno degli interventi volti alla realizzazione e gestione di asili nido e micro nidi, con impiego degli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2002 e 2003, pari a E. 13.431.752,50, in quanto:

1) al 70% pari a E 9.402.226,75 per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro (aziende pubbliche e private);

2) al 30% pari a E 4.029.525,75 per il potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili nido comunali.

Art. 2

Sono approvati e costituiscono parte integrante del presente decreto gli allegati riportanti:

A) standard minimi strutturali e organizzativi dei micro-nidi;

B) criteri e modalità di finanziamento dei progetti per la realizzazione e gestione degli asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e/o nelle immediate vicinanze;

C) criteri e modalità di finanziamento di progetti volti al potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili-nido comunali.

Eventuali economie derivanti dall'impiego dei fondi destinati agli interventi di cui al punto B) saranno portate ad incremento della disponibilità dei fondi diretti agli interventi di cui al punto C) e viceversa.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale, ai sensi della *legge 14 gennaio 1994, n. 20* e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Allegato A

Standard minimi strutturali ed organizzativi del micro-nido

1. Definizione

Il micro-nido è un servizio, pubblico o privato, rivolto alla prima infanzia, a carattere socio-educativo e formativo aperto a tutti i bambini, per favorire il loro benessere psico-fisico e lo sviluppo equilibrato di ogni potenzialità cognitiva, affettiva, relazionale e sociale.

Il medesimo servizio nel rispetto delle diverse identità individuali, culturali e religiose, favorisce nel contempo la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei genitori, con affidamento a figure

diverse da quelle familiari, con specifica competenza professionale in un contesto esterno a quello familiare, secondo moduli strutturali e organizzativi differenziati rispetto ai tempi di apertura, ricettività, modello organizzativo e progetto pedagogico, capace di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico dei bambini.

I micro-nidi si differenziano dall'asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva. Debbono garantire sia il servizio mensa che il riposo dei bambini e delle bambine e possono costituire sezioni aggregate a scuole primarie d'infanzia o a servizi integrativi aperti ai bambini anche di età superiore, accompagnati dai genitori o da altri adulti in un contesto di attività ludico ricreative, di incontri e comunicazione per una condivisione di corresponsabilità.

Il micro-nido collocato in ambito aziendale, pubblico o privato, è denominato micro-nido aziendale o nido d'azienda. L'asilo o micro-nido aziendale consente l'ammissione ai bambini di lavoratori/dipendenti anche di più strutture ubicate nelle vicinanze del luogo di lavoro al fine di agevolare l'utilizzo del servizio da parte dei genitori.

L'ente gestore concorda l'apertura dei micro-nidi aziendali con i genitori/dipendenti secondo specifiche forme di flessibilità organizzativa. L'attivazione dei micro-nidi aziendali deve essere comunque concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

L'apertura dei micro-nidi aziendali è, altresì, occasione di confronto tra l'ente gestore e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle esigenze del bambino, nell'ambito dei criteri previsti dalla presente normativa.

Le aziende proponenti, pubbliche e private, devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.

2. Destinatari

L'ammissione ai micro-nidi è assicurata ai bambini e alle bambine di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni. Ai micro-nidi aziendali accedono con priorità i figli dei lavoratori dipendenti anche di più aziende e, per le residue capacità, i bambini residenti nel medesimo territorio d'intesa con il comune di riferimento, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale.

3. Capacità ricettiva e orario minimo di apertura

Il micro-nido accoglie da un minimo di sei ad un massimo di ventiquattro bambini, per una fascia oraria concordata tra l'ente gestore ed i genitori, secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino.

Per capacità ricettiva superiore si fa riferimento ai requisiti fissati con *D.P.Reg. 29 giugno 1988*.

Il micro-nido creato in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti deve avere una capacità ricettiva minima di 12 bambini. In tali comuni possono essere attivati servizi con capacità ricettiva

inferiore a 12 bambini nel caso in cui siano ubicati in località o frazioni storicamente e autonomamente individuate. Il vincolo non sussiste per i micro-nidi aziendali ⁽²⁾.

L'orario minimo di apertura è fissato in 8 ore giornaliere e, di norma, per cinque giorni alla settimana.

4. Requisiti organizzativi

Le figure educative operanti nel micro-nido debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia;
- attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti;
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

Il personale ausiliario presente nel micro-nido deve aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

Tra le figure educative del micro-nido deve essere individuato un responsabile con funzioni anche di coordinamento pedagogico, in possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'eventuale attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico.

Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:

Per un'utenza composta da bambini divezzi e semidivezzi (12/36 mesi):

n. bambini iscritti	n. figure	n. operatori
---------------------	-----------	--------------

	educative	ausiliari
da 1 a 8	1	1
da 8 a 16	2	da 1 a 2
da 16 a 24	3	2

Per un'utenza composta da bambini lattanti (3/12 mesi):

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
da 1 a 6	1	1
da 6 a 12	2	da 1 a 2
da 12 a 18	3	2
da 18 a 24	4	3

L'organico degli operatori va calcolato in base al numero e alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o con particolare disagio socio-culturale in relazione al numero e gravità dei casi è da prevedere la presenza di un educatore aggiunto.

L'accesso ai servizi educativi dei micro-nidi, come degli asili nido anche aziendali, gestiti dai comuni singoli od associati, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati, richiede la partecipazione delle famiglie alle spese di gestione con contribuzione differenziata in relazione alle condizioni economiche possedute sulla base dei criteri di equità e di tutela delle fasce meno abbienti nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. Per i nidi e micro-nidi nei luoghi di lavoro permane la deducibilità delle spese di gestione sul reddito sia dei genitori che del datore di lavoro secondo prefissate misure.

5. Requisiti strutturali

Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:

- immobili con destinazione compatibile con la funzione "scuole per l'infanzia" secondo i regolamenti comunali;

- immobili destinati a servizi sociali o educativi;

- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei piani regolatori comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d'azienda), ovvero nelle immediate vicinanze (di norma entro i mt. 200 dal limite del complesso aziendale).

La struttura individuata non può essere collocata al piano seminterrato, ad eccezione dei locali adibiti a deposito o magazzino comunque non fruiti dai bambini; deve essere collocata preferibilmente al piano terreno e articolato su di un unico livello. Ove non sia possibile realizzare una struttura su di un unico livello è necessario garantire che ogni unità funzionale (sezione) sia collocato su un unico piano.

Tutti gli spazi dei servizi interni ed esterni debbono rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, igiene, impiantistica, barriere architettoniche, salute e benessere dei bambini e del personale impiegato.

La progettazione dei micro-nidi deve rispettare le norme tecniche relative a:

- a) condizioni di stabilità strutturale;
- b) risparmio energetico;
- c) corretto smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) sicurezza nell'uso degli arredi e dei giochi contro i rischi da incidenti per ustioni, schiacciamento, caduta e folgorazione;
- e) salubrità ambientale a garanzia del benessere respiratorio, olfattivo, acustico, visivo, elettromagnetico e radioattivo; in particolare le attrezzature, gli arredi e il materiale ludico debbono essere adeguati all'età dei bambini e alle esigenze degli operatori;
- f) fruibilità degli spazi interni ed esterni, oltre che degli arredi, in rapporto all'età dei bambini e alla capacità di mobilità (senza barriere).

Nel micro-nido gli spazi essenziali da prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini ed a disposizione degli adulti e dei genitori, sono costituiti da:

- 1) spazi per i bambini;
- 2) spazi per gli operatori;
- 3) servizi generali.

L'articolazione analitica di tali spazi è, di norma, la seguente:

Spazi funzionali	Destinazione d'uso	Superficie utile
Per i bambini	Soggiorno e zona per l'alimentazione	3,00 mq./bamb.
	Zona riposo	1,00 mq./bamb.
	Servizi igienici (con bagnetto)	1,00 mq./bamb.
Per gli operatori	Accettazione e locale pluriuso per il personale	100 mq./bamb. con un minimo di 10 mq.
	Spogliatoio personale	1,00 mq./bamb.
	Servizi igienici per adulti	0,50 mq./bamb. con un minimo di 5 mq.
<i>Totale</i>		7,50 mq./bamb.
Servizi generali	Cucina-dispensa	1,0 mq./bamb.
	Ambulatorio pediatrico	0,60 mq./bamb.
	Lavanderia - deposito biancheria, attrezzature e materiale di pulizia	0,30 mq./bamb.
	Guardaroba e stireria	0,30 mq./bamb.
Area esterna		1,00/2,00 mq./bamb.

attrezzata [1]
[1] Standard
indicativo.

Il dimensionamento degli spazi deve discendere dall'applicazione dei predetti parametri unitari e, nel caso di strutture con limitata capacità ricettiva non deve, di norma, essere inferiore ai seguenti valori minimi:

- spazi per i bambini - 20 mq.;

- spazi per operatori - 15 mq.;

- servizi generali - 15 mq. (standard indicativo da adeguare in caso di affidamento esterno dei servizi come successivamente detto).

Se il micro-nido ha una capienza ricettiva uguale o inferiore a 10 bambini, gli spazi per gli operatori possono essere ricavati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscano comunque la funzionalità dell'attività.

I servizi generali possono essere accorpati con locali destinati al medesimo uso presenti nell'immobile, ferma restando l'indipendenza dell'area attrezzata.

È ammessa la dislocazione all'esterno dei locali e dei servizi di lavanderia e ambulatorio pediatrico nonché l'affidamento a terzi del servizio di predisposizione dei pasti trasportati secondo i limiti di cui al successivo art. 6, in conformità a quanto stabilito dal *decreto legislativo n. 155/1997* e successive modifiche ed integrazioni.

Per la realizzazione del micro-nido in immobili esistenti sono ammesse riduzioni non superiori al 10% dei parametri costruttivi, fermo restando il rispetto del dimensionamento minimo di cui sopra.

In ogni caso, si raccomanda l'organizzazione degli spazi secondo criteri di elevata flessibilità, evitando soluzioni distributive rigide.

a) *Soggiorno e zona per l'alimentazione*

Quest'area deve essere organizzata garantendo la possibilità di svolgimento di più attività ricreative differenziate e, in modo fisicamente separato, la somministrazione dei pasti. È auspicabile, pertanto, la suddivisione dell'area in due locali distinti.

Nel caso in cui il micro-nido accolga anche bimbi lattanti, occorre che sia individuata un ulteriore locale appositamente destinato alla loro permanenza con soggiorno-primi passi e culle per il riposo.

b) *Accettazione e locale pluriuso per il personale*

Quest'area è organizzata in modo da consentire un comodo accesso dei bambini, dotandola dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio nonché armadietti per il deposito del vestiario.

L'area deve contenere il locale destinato ad ufficio, realizzabile anche con il sistema "open-space".

I servizi per il personale devono ricomprendere: locale spogliatoio ed igiene personale (WC). Spazio zona pranzo, spazio laboratorio per la preparazione del materiale didattico e per riunioni e incontri con i genitori.

c) *Servizi igienici*

I locali igienici distinti per lattanti e divezzi devono essere illuminati ed aerati direttamente. Il servizio igienico deve essere dotato di antibagno che può essere aerato artificialmente. Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del fasciatoio a due posti in uno spazio appositamente adibito all'uso. Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini.

I pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2 di altezza.

Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte ad altezza non superiore a 30 cm., e previste in numero di almeno 1 vaso per ogni 6 bambini, inserito ciascuno in box ispezionabili (per bambini divezzi).

I lavandini, con piani di appoggio, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua (almeno uno ogni cinque/sei bambini), anch'essi di dimensioni adeguate (per un'altezza non superiore a 45, 50 cm.), sono da posizionarsi nell'antibagno; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico. L'ambiente dovrà ricomprendere armadietti-deposito per biancheria pulita.

Almeno un servizio igienico per adulti deve essere accessibile ai soggetti portatori di handicap e usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal *D.P.R. n. 503/1996*.

d) *Area esterna attrezzata*

Gli spazi esterni di uso esclusivo dei bambini debbono essere recintati ed in continuità con gli spazi interni, in parte riparati-pavimentati ed in parte a verde ed attrezzati come ambienti educativi ed in relazione alle diverse età ed alle esigenze evolutive dei bambini. Le eventuali aree destinate a parcheggio debbono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

6. Servizio alimentare

L'ammissibilità della somministrazione di pasti trasportati è subordinata all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti, come richiesto dal *decreto legislativo n. 155/1997* e successive modifiche integrazioni, ed è realizzabile nel solo caso in cui il micro-nido ospiti bambini di età compresa fra 2 anni e 3 anni.

In tutte le restanti situazioni deve essere almeno garantito un vano cucina per la preparazione dei pasti e delle pappe, di superficie utile minima di 6 mq.

La preparazione dei pasti deve essere autorizzata ai sensi dell'*art. 2 della legge n. 283/1962* e svolta in locali adeguati ai requisiti di cui al *D.P.R. n. 327/1980*.

Nel caso di somministrazione di pasti veicolati, il gestore dovrà produrre al servizio di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio la relazione contenente l'analisi-valutazione

appropriata dei rischi legati all'attività e del relativo sistema di controllo, in considerazione della particolare utenza.

7. Autorizzazione al funzionamento

L'apertura e la gestione del servizio di micro-nidi, come degli asili nido, pubblici od aziendali, anche quali sezioni aggregate o staccate ai servizi per l'infanzia già funzionanti, sono soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento del comune sulla scorta dei pareri rilasciati dai competenti uffici tecnici e dal servizio A.U.S.L. Il rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti strutturali, del personale in possesso dei titoli di studio prima riportati, dell'applicazione al personale dipendente del C.C.N.L. di settore, del previsto rapporto numerico educatori/operatori e bambini e di apposita tabella dietetica per i pasti approvati dall'A.U.S.L. con procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni del *D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128* e successive integrazioni, di copertura assicurativa del personale e degli utenti, di previsione di quota parte orario di lavoro del personale all'aggiornamento formativo ed alla programmazione delle attività educative con la partecipazione delle famiglie.

Adempimenti

Le persone addette all'attività, anche se in modo temporaneo, devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L.

Il micro-nido deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi, insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.

Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti dell'asilo.

Il micro-nido deve essere dotato di un regolamento di organizzazione dell'attività ovvero di una carta di servizi indicante almeno:

- i criteri per l'accesso;
- le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;
- gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
- le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
- le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio, alle scelte educative ed alla verifica sulla loro attuazione;
- le forme e gli strumenti di raccordo del micro-nido con i servizi socio-sanitari del territorio e con il comune di ubicazione.

Per il primo accoglimento al micro-nido, anche nel caso di frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve presentare un certificato vaccinale aggiornato e una certificazione del pediatra di base che attesti l'assenza di malattie infettive in atto.

L'autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell'ingresso.

Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.

I servizi socio-educativi per la prima infanzia già attivati dai comuni continuano a funzionare secondo le modalità organizzative stabilite dagli enti titolari.

Sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei comuni e degli enti gestori socio-assistenziali, progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui agli *articoli 3 e 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285*.

8. Gestione

I servizi educativi dei micro-nidi realizzati dai comuni o da altri soggetti pubblici, anche nei luoghi di lavoro, possono essere gestiti in forma diretta od in convenzione con soggetti privati non profit, scelti mediante procedure di evidenza pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed in possesso dei richiesti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed, ove trattasi di servizi comunali, anche ai fini dell'iscrizione all'albo regionale ex *art. 26 della legge regionale n. 22/1986*.

I micro-nidi realizzati da soggetti privati nei luoghi di lavoro possono avvalersi di personale assunto direttamente dalle aziende o di società ed organismi di servizi.

Al fine di promuovere la qualificazione del sistema educativo dei servizi per l'infanzia e con l'obiettivo di pervenire ad una pluralità di offerta è facoltà dei comuni procedere all'accreditamento dei soggetti gestori con la determinazione di requisiti di qualità aggiuntive rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

A titolo sperimentale possono essere individuati quali requisiti per l'accreditamento, sia per l'affidamento degli asili nido che dei micro-nidi, degli organismi gestori dei servizi per la prima infanzia compresi i servizi integrativi al nido con modalità di funzionamento diversificato aperto a bambini e genitori in rapporto ai bisogni differenti delle famiglie (di norma i servizi integrativi riguardano bambini di 12/36 mesi):

a) disporre di un progetto pedagogico riportante finalità e contenuti delle attività educative, modalità organizzative e di funzionamento del servizio;

b) disponibilità della figura del coordinatore pedagogico dotato di laurea ed esperienza specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico con compiti di raccordo del servizio con il sistema educativo del territorio per la coerenza, continuità, omogeneità e qualità degli interventi attuati dall'equipe degli operatori sul piano educativo, con l'attivazione anche di servizi innovativi e di collaborazione con i servizi sociali e sanitari e di partecipazione delle famiglie;

c) assicurare la formazione permanente degli operatori anche con la partecipazione a progetti di qualificazione del servizio;

d) promuovere la partecipazione delle famiglie nelle scelte educative con modalità di incontro, verifica, valutazione e collaborazione variamente articolate, anche con la formazione di appositi organismi di rappresentanza.

(2) Periodo così modificato dalla lettera a), *Dec.Ass. 5 maggio 2005*.

Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili-nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002

1) Obiettivi

L'obiettivo generale dell'intervento è la creazione e la gestione di asili-nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, di seguito denominati asili-nido e micro-nidi aziendali, per la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa. Tali servizi per la prima infanzia devono essere caratterizzati da una particolare flessibilità organizzativa per assicurare l'effettiva possibilità di conciliazione tra le esigenze professionali e quelle familiari dei genitori lavoratori, nel rispetto dei bisogni dei bambini e della normativa vigente in materia.

La gestione dei nidi e micro-nidi aziendali può essere attuata in forma diretta (aziende pubbliche o private, comuni, province, A.S.L., etc.) o in forma convenzionata tramite organizzazioni del privato sociale o società di servizi e può prevedere la partecipazione di più enti/ditte e/o società al fine di consentire la realizzazione e l'utilizzo del servizio a favore di varie realtà lavorative limitrofe.

2) Soggetti abilitati a presentare la domanda

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i singoli datori di lavoro pubblici o privati o più datori di lavoro congiuntamente. In questo ultimo caso è necessario indicare il soggetto capofila.

In ogni caso, ciascun soggetto non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una domanda di finanziamento.

3) Tipologia dei progetti ammessi a finanziamento

Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono l'apertura di nidi e micro-nidi con riguardo ai seguenti interventi:

1) la realizzazione di opere edili ed impiantistiche finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e/o adeguamento di immobili destinati ad allocare il nido o il micro-nido;

2) l'acquisto di attrezzature, compreso l'arredamento, necessarie per il funzionamento della struttura;

3) la gestione del servizio per anni 1 a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed al conseguente avvio; ove il servizio venga allocato in edifici siti nelle vicinanze del luogo di lavoro, il finanziamento può ricomprendere spese di locazione.

Gli asili nido o micro-nidi aziendali debbono essere in possesso dei prescritti standards strutturali e organizzativi, ricordando che la capacità ricettiva dei micro-nidi è ricompresa tra i 6 e 24 posti e degli asili nido tra i 25 e i 60 posti.

Le spese relative alla realizzazione degli interventi di che trattasi sono ritenute ammissibili a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione del progetto. Le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e quietanzate ai fini fiscali nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente ammesso al contributo.

In ogni caso sono escluse dai benefici le seguenti voci di spesa:

- le spese notarili;
- le spese di pubblicità e propaganda e per consulenze professionali distinte dalla progettazione e direzione dei lavori;
- le spese per trasporto e imballaggio.

Gli arredi e le attrezzature acquistati:

- devono essere di nuova fabbricazione;
- devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità oggetto del beneficio economico;
- devono essere dimensionati all'effettiva produzione del servizio;
- non possono essere distolti dall'uso previsto, né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo, salvo che per usura e necessario rinnovamento;

4) i beni immobili oggetto del finanziamento sia per la costruzione che per la ristrutturazione e/o adeguamento non possono essere distolti dalla destinazione né alienati, salvo formale autorizzazione da parte del competente Assessorato regionale per un periodo rispettivamente di 20 anni per la costruzione e 10 anni per le ulteriori fattispecie, dalla data di assegnazione del contributo regionale.

4) Modalità di presentazione delle domande di contributo

I datori di lavoro singoli o associati inoltrano domande di contributo redatta secondo il modello A allegato al presente decreto e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali entro 60 giorni esclusivamente a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente atto di indirizzo, in busta chiusa e in triplice copia.

Le domande di contributo dovranno pervenire direttamente in Assessorato e ai fini del rispetto dei termini farà fede il bollo di ricevimento. Se la scadenza dovesse avvenire in giorno festivo o di chiusura del competente ufficio regionale, il termine si intende prorogato entro le ore 14,00 del giorno successivo.

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) *1. Dati identificativi del soggetto/i che presentano il progetto*

Per le società e aziende private: dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del *D.P.R. n. 445/2000*, attestante di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'*art. 12 del decreto legislativo n. 157/1995* e successive integrazioni, atto costitutivo-statuto, certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e codice fiscale.

2. Contesto territoriale di riferimento

Descrizione del contesto locale e territoriale di riferimento ed identificazione dei destinatari con indicazione dei dati relativi ai lavoratori, all'orario di lavoro, alla domanda del servizio espressa dai lavoratori stessi.

Bacino di utenza interessato, anche in relazione al numero dei lavoratori, non inferiore al 50% della capacità ricettiva e per la parte disponibile a sostegno delle famiglie residenti nell'area di riferimento.

3. Descrizione del progetto che si intende realizzare

Localizzazione del servizio.

Interventi da realizzare (costruzioni, ristrutturazioni, adattamenti, acquisto arredi, ...).

Progettazione.

Tempi di realizzazione dell'opera con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi necessari per il completamento di ciascuna fase.

Modalità di organizzazione del servizio.

4. Costi

Entità del finanziamento richiesto in valore assoluto ed in valore percentuale rispetto al costo previsto.

Costo totale, costo scomposto in fasi ed azioni.

Quota a carico dell'impresa proponente non inferiore al 20%.

Incidenza del costo di progettazione e direzione dei lavori sul totale non superiore all'8%.

Dichiarazione del legale rappresentante che il progetto e/o iniziativa non è stato oggetto di precedente finanziamento e se alla sua realizzazione concorrono altri soggetti con eventuale modalità e quote di compartecipazione.

5. Caratteristiche del servizio offerto anche in relazione al progetto psico-pedagogico

Descrizione dettagliata della dimensione e della distribuzione degli spazi interni ed esterni, degli orari di apertura, della capacità ricettiva e del rapporto numerico educatori/bambini, personale educativo e di assistenza/bambini e conformità con la vigente normativa regionale e con i regolamenti comunali.

Criteri per l'accesso al servizio e percorsi per l'inserimento.

Modalità di funzionamento del servizio e di partecipazione dei genitori alle attività, alle scelte educative e alle verifiche.

Organizzazione degli spazi interni ed esterni con l'indicazione circa l'arredo.

6. *Gestione*

Indicazione delle modalità di gestione (diretta o indiretta), del costo stimato del servizio, articolato per voci di spesa, delle modalità di definizione della retta.

Eventuale soggetto attuatore.

Eventuali partner attivi nella gestione del progetto e modalità di gestione del partenariato;

Modalità di coordinamento con la rete dei servizi educativi esistenti nel territorio e la programmazione territoriale, con allegato protocollo d'intesa ovvero parere del comune ed A.S.L. di riferimento sui contenuti del progetto di gestione e sulla coerenza degli obiettivi locali di sostegno alla prima infanzia.

b) Qualora la richiesta di contributo riguardi opere edili e impiantistiche finalizzate alla costruzione, ristrutturazione, ancora da effettuare, occorre allegare alla documentazione di cui al precedente punto a), i seguenti atti:

- titolo preliminare comprovante la proprietà o la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento;

- progetto definitivo validato e vistato dal responsabile unico del procedimento ai sensi della *legge regionale n. 7/2002* e successive modifiche e integrazioni;

- dettagliata relazione sulle caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata dei locali, con l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni singolo vano e degli spazi esterni e pertinenze connesse, sottoscritta da tecnico progettista abilitato e dal legale rappresentante dell'ente richiedente;

- dimostrazione dei mezzi finanziari di cui l'ente dispone per fronteggiare la parte di spesa non coperta dal contributo, con disponibilità per le aziende private a produrre apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, emessa a favore dell'Amministrazione regionale a garanzia di detta quota di spesa;

- disponibilità a produrre vincolo di destinazione ventennale o decennale della struttura a nido o micro-nido aziendale ove il richiedente sia azienda privata;

- atto formale di approvazione dell'iniziativa e del progetto definitivo ove l'azienda richiedente sia pubblica.

c) Per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature compreso l'arredamento ancora da effettuare, occorre allegare alla documentazione di cui al precedente punto a), i seguenti atti:

- titolo di disponibilità della struttura;

- relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente recante una dettagliata descrizione delle attrezzature e dei beni mobili per i quali si richiede il contributo e le loro caratteristiche, con l'indicazione del prezzo di acquisto, dell'IVA relativa e degli altri eventuali oneri. Alla relazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione sui preventivi di spesa rilasciata dalla Camera di commercio o dall'ufficio tecnico comunale attestante la congruità dei prezzi di acquisto ovvero di conformità;

- dettagliata relazione sulle caratteristiche strutturali dell'immobile in cui vengono collocati i beni mobili, corredata di planimetria quotata dei locali, con l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni singolo vano e degli spazi esterni e pertinenze connesse, sottoscritta da tecnico progettista abilitato e dal legale rappresentante dell'ente richiedente;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di proprietà o di comodato quinquennale della struttura dove verranno situate e utilizzate le attrezzature, compreso l'arredamento (dichiarazione non necessaria ove l'intervento regionale riguardi anche opere edili);

- atto formale di approvazione dell'iniziativa e della relazione tecnica sulle attrezzature e arredo da acquisire ove l'azienda richiedente sia pubblica.

d) Per richieste di contributo riguardanti la gestione con l'avvio e la prosecuzione del servizio per anni 1 dall'apertura, occorre allegare all'istanza in aggiunta alla documentazione di cui al punto a):

- relazione descrittiva delle caratteristiche strutturali dell'edificio disponibile, degli ambienti e spazi interni ed esterni, sottoscritta da tecnico abilitato e dal legale rappresentante dell'ente;

- relazione sottoscritta dal legale rappresentante sulla descrizione e previsione delle singole voci di spesa di gestione per ciascun anno (personale, vitto, fornitori, locazioni, etc.);

- indicazione delle modalità di gestione;

- autorizzazione al funzionamento rilasciato dal comune di riferimento (ove la richiesta riguardi soltanto la gestione);

- numero di posti eventualmente messi a disposizione a coprire il fabbisogno del territorio;

- autocertificazione di continuità del servizio in assenza di finanziamento pubblico e di non fruizione a valere sullo stesso periodo di altre contribuzioni in aggiunta alla quota di compartecipazione degli utenti.

Qualora il soggetto richiedente il contributo sia assoggettato al regime IVA e possa detrarre detto importo, il relativo ammontare non è ammesso all'intervento regionale, a tale fine è necessario produrre formale dichiarazione da allegare all'istanza di finanziamento.

Le domande debbono essere, sin dal momento della loro presentazione, complete di tutti i dati e di tutta la documentazione richiesta. La parziale o mancata produzione anche di uno solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione dai benefici.

5) Criteri di valutazione dei progetti e modalità di assegnazione dei contributi

All'esame e selezione dei progetti pervenuti provvederà un gruppo tecnico, nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e composto da 5 membri.

La commissione di valutazione predisporrà una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento sulla scorta dei seguenti elementi e con priorità per i progetti relativi alla sola gestione:

- qualità del progetto in relazione alla flessibilità (orari, ai giorni di apertura,...) alla organizzazione (organigramma del personale e prestazioni) e al collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio;

- caratteristiche edilizie dell'edificio (opere edili ed impiantistiche finalizzate alla costruzione, ristrutturazione, locazione, attrezzature, compreso l'arredamento) con riferimento ai costi di progettazione e realizzazione dell'opera;

- congruità e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro;

- ricettività della struttura;

- tempi di realizzazione;

- garanzia di continuità del servizio in assenza di ulteriori finanziamenti pubblici;

- localizzazione in distretti ad alto fabbisogno e messa a disposizione di posti per il territorio, tramite accordo con il comune;

- asili nido e micro-nidi realizzati per la disponibilità di più aziende pubbliche e private associate;

- partecipazione finanziaria alle opere e alla gestione dei datori di lavoro pubblici e privati (in misura eccedente la prefissata quota del 20%).

Al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio nella concessione dei finanziamenti, si terrà conto della provenienza delle domande pervenute e ritenute ammissibili, anche in relazione alle condizioni economico-produttive dell'area territoriale di provenienza, al tasso demografico (bambini 0-3 anni), al numero di bambini senza posto nido o in lista di attesa, al tasso delle donne occupate in età fertile (tra i 15 e i 49 anni).

Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti già finanziati con altre risorse pubbliche.

6) Destinazione e utilizzo dei fondi - Entità del contributo

La quota di contributo non potrà essere superiore all'80% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento, sia nel caso di gestione che di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria dell'immobile destinato ad ospitare la struttura, compreso l'arredamento necessario per il funzionamento della struttura stessa.

Ne consegue, per differenza, l'obbligo per l'ente e/o azienda proponente di partecipare in misura non inferiore al 20%.

L'intervento non può comunque superare i seguenti importi:

a) per la realizzazione di nidi aziendali: E 6.000 per posto realizzato e per un massimo di E 240.000,00;

b) per la realizzazione di micro-nidi aziendali: E 7.000 per posto realizzato e per un massimo di E 140.000,00;

c) per le spese di gestione per anni 1: E 2.500 per ogni bambino frequentante.

La realizzazione dell'asilo-nido o micro-nido dovrà comunque avvenire entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione del finanziamento o entro il minore termine indicato nel progetto approvato.

In caso di ingiustificati ritardi o irregolarità nell'impiego dei contributi assegnati, il finanziamento è revocato con decreto dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che dispone la restituzione delle somme già versate, con i relativi interessi legali, le quali vengono assegnate al primo progetto che segue in elenco, tra quelli già ammessi al finanziamento.

7) Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del 70% del finanziamento concesso è subordinata ai seguenti adempimenti finali.

a) *Per la costruzione, ristrutturazione e arredamento*

Dichiarazione del legale rappresentante recante l'accettazione delle condizioni stabilite dalla determina di concessione del contributo ed indicazione della data di avvio delle attività o dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera.

Accertamento tramite il comune competente per territorio dei requisiti tecnici del progetto inoltrato e dell'idoneità dell'ente agli obiettivi prefissati (operatori impiegati, mezzi finanziari disponibili ...).

Trascrizione a cura e spese dell'ente del vincolo di destinazione di parte dell'edificio ad asilo-nido o micro-nido aziendale ventennale/decennale dall'ultimazione dei lavori o quinquennale in caso di arredo.

Presentazione di polizza fidejussoria a copertura del finanziamento concesso nel caso di datore di lavoro privato.

Estremi del conto corrente bancario corredato di CAB, ABI e CIN, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato.

Il restante 30% sarà erogato a presentazione di:

a) documentazione attestante l'avvenuta apertura e funzionamento dell'asilo-nido o del micro-nido;

b) contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e/o fornitura perizia giurata attestante la spesa effettuata secondo il progetto approvato;

c) dettagliata relazione finale, attestante l'opera realizzata in coerenza con il progetto presentato, nonché il rispetto della normativa regionale ed i regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asilo-nido e micro-nidi.

b) *Per la gestione (strutture già in possesso di autorizzazione al funzionamento)*

L'erogazione del 50% del contributo concesso avverrà a seguito di specifica comunicazione di avvio del servizio con successivo saldo a presentazione di specifico rendiconto delle spese sostenute con la prima assegnazione e di relazione sull'attività svolta con allegata utenza dei bambini frequentanti.

Domanda di contributo

All'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

Via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo

Oggetto: Art. 70, legge 28 dicembre 2001, n. 448 - "Interventi per la realizzazione asili-nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro".

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente in _____ CF _____ in
qualità di legale rappresentante _____ con sede legale
della _____ nel
comune di _____ provincia di _____
indirizzo _____ tel. _____ fax _____
e-mail _____ avente natura giuridica
di _____

Ai sensi dell'art. 70 della legge n. 448/2001, la concessione di un finanziamento pari ad euro

da destinare alla realizzazione del progetto allegato alla presente domanda, il cui costo complessivo è stimato in euro

La quota a carico del soggetto _____ pari almeno al 20% del
proponente è di euro _____ costo
complessivo del progetto.

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, che:

1) l'attività lavorativa svolta dal soggetto o dai soggetti proponenti _____ ;
è la seguente:

2) il progetto per il quale si richiede il contributo non è mai stato finanziato prima con finanziamenti pubblici;

3) le informazioni contenute nel formulario di progetto di cui al punto 4 delle direttive corrispondono al vero.

(Solo nel caso di presentazione congiunta con altri datori di lavoro, aggiungere la seguente dichiarazione);

4) dichiara che, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, trasmetterà atto di delega, con firma autenticata o in autocertificazione, del legale rappresentante della/delle proponenti.

Da integrare

Dichiarazione di impegno

Il sottoscritto si impegna ad accettare per la realizzazione e/o gestione del servizio di micro-nido aziendale le condizioni

che verranno poste dal decreto di ammissione al contributo con comunicazione della data di

avvio dei lavori e/o delle
attività necessarie alla realizzazione dell'opera ed a produrre a tal fine ogni documentazione
necessaria all'erogazione del
medesimo contributo, con ulteriore impegno a garantire con propri mezzi la quota di spesa non
coperta dall'intervento regionale.

Il rappresentante legale dell'ente

Allegato C

**Criteria e modalità di finanziamento per il potenziamento, adeguamento e miglioramento degli
asilo-nido e micro-nidi comunali ai sensi dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002"**

1) Obiettivi

L'obiettivo generale dell'intervento è l'ampliamento della rete dei servizi di nido di infanzia con la finalità di migliorare la risposta verso l'utenza potenziale e quindi di aumentare l'offerta laddove risulti insufficiente (riduzione delle liste di attesa) ed inoltre di far nascere asili nido nelle realtà che ne sono prive, utilizzando con priorità il patrimonio immobiliare pubblico esistente.

Il nido ed il micro-nido sono servizi socio-educativi e formativi per la prima infanzia e consentono ai genitori lavoratori l'affidamento quotidiano e continuativo dei figli ad operatori con specifica competenza professionale in ambito educativo-pedagogico, all'interno di adeguate e funzionali strutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale e comunale. Il servizio deve essere basato su una valida progettazione educativa che consenta la realizzazione di un contesto ambientale in grado di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico dei bambini.

Il nido può accogliere da un numero di venticinque a un numero di sessanta bambini, con un'età compresa tra i tre mesi e i tre anni, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, per una fascia oraria che va, di norma, dalle 07,30 alle 15,30.

Il micro-nido può accogliere da un numero di sei ad un numero di ventiquattro bambini, con un'età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, per una fascia oraria che va, di norma, dalle 07,30 alle 15,30.

Il nido ed il micro-nido devono possedere i requisiti già fissati per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento.

2) Soggetti abilitati a presentare la domanda

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi:

- comuni, singoli o associati;
- comuni in associazione con istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

3) Tipologia dei progetti ammessi a finanziamento

Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono l'apertura di nidi e micro-nidi, il potenziamento e la ristrutturazione degli esistenti, con esclusione della gestione, con riguardo ai seguenti interventi ⁽³⁾:

1) la realizzazione di opere edili ed impiantistiche finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e/o adeguamento di immobili destinati ad ospitare il nido o il micro-nido;

2) l'acquisto di attrezzature, compreso l'arredamento, necessarie per il funzionamento della struttura.

Gli asili-nido o micro-nidi comunali debbono essere in possesso dei prescritti standards strutturali e organizzativi, ricordando che la capacità recettiva dei micro-nidi è ricompresa tra i 6 e 24 posti e degli asili nido tra i 25 e i 60 posti.

Le spese relative alla realizzazione degli interventi di che trattasi sono ritenute ammissibili a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione del progetto. Le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e quietanzate ai fini fiscali nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente ammesso al contributo.

In ogni caso sono escluse dai benefici le seguenti voci di spesa:

- le spese di pubblicità e propaganda e per consulenze professionali distinte dalla progettazione e direzione dei lavori;

- le spese per trasporto e imballaggio.

Gli arredi e le attrezzature acquistati:

- devono essere di nuova fabbricazione;

- devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità oggetto del beneficio economico;

- devono essere dimensionati all'effettiva produzione del servizio.

I beni immobili oggetto del finanziamento sia per la costruzione che per la ristrutturazione e/o adeguamento non possono essere distolti dalla destinazione né alienati, salvo formale autorizzazione da parte del competente Assessorato regionale.

4) Modalità di presentazione delle domande di contributo

I comuni provvedono a inoltrare istanza di finanziamento redatte secondo il modello A allegato al presente decreto e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - entro 60 giorni esclusivamente a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente atto di indirizzo, in busta chiusa e in triplice copia ⁽⁴⁾.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire direttamente in Assessorato e ai fini del rispetto dei termini farà fede il bollo di ricevimento ⁽⁵⁾. Se la scadenza dovesse avvenire in giorno festivo o di chiusura del competente ufficio regionale, il termine si intende prorogato entro le ore 14 del giorno successivo.

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

1. *Dati identificativi del soggetto/i che presentano il progetto.*

2. *Contesto territoriale di riferimento*

Descrizione del contesto locale e territoriale di riferimento ed identificazione dei destinatari con indicazione dei dati relativi ai minori, all'orario di lavoro, alla domanda del servizio espressa dalle famiglie.

Bacino di utenza interessato.

3. *Descrizione del progetto che si intende realizzare*

Localizzazione del servizio.

Interventi da realizzare (costruzioni, ristrutturazioni, adattamenti, acquisto arredi,...).

Progettazione.

Tempi di realizzazione dell'opera con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi necessari per il completamento di ciascuna fase.

Modalità di organizzazione del servizio.

4. *Costi*

Entità del finanziamento richiesto in valore assoluto ed in valore percentuale rispetto al costo previsto.

Costo totale, costo scomposto in fasi ed azioni.

Incidenza del costo di progettazione e direzione lavori sul totale non superiore all'8%.

Dichiarazione del legale rappresentante che il progetto e/o iniziativa non è stato oggetto di precedente finanziamento e se alla sua realizzazione concorrono altri soggetti con eventuale modalità e quote di compartecipazione.

5. *Caratteristiche del servizio offerto anche in relazione al progetto psico-pedagogico*

Descrizione dettagliata della dimensione e della distribuzione degli spazi interni ed esterni, degli orari di apertura, della capacità ricettiva e del rapporto numerico educatori/bambini, personale educativo e di assistenza/bambini e conformità con la vigente normativa regionale e con i regolamenti comunali.

Modalità di accesso al servizio e percorso per l'inserimento.

Modalità organizzativa.

Attività.

Organizzazione degli spazi interni ed esterni con l'indicazione circa l'arredo.

6. *Gestione*

Indicazione delle modalità di gestione (diretta o indiretta), del costo stimato del servizio, articolato per voci di spesa, delle modalità di definizione della retta.

Eventuale soggetto attuatore.

Eventuali partner attivi nella gestione del progetto e modalità di gestione del partenariato.

Modalità di coordinamento con la rete dei servizi educativi esistenti nel territorio e la programmazione territoriale, con allegato protocollo d'intesa ovvero parere dell'A.S.L. di riferimento sui contenuti del progetto di gestione e sulla coerenza degli obiettivi locali di sostegno alla prima infanzia.

b) Qualora la richiesta di contributo riguardi opere edili ed impiantistiche finalizzate alla costruzione, ristrutturazione, ancora da effettuare, occorre allegare alla documentazione di cui al precedente punto a), i seguenti atti:

- titolo preliminare comprovante la proprietà o la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento;

- progetto definitivo accompagnato dalla relazione tecnica e dal computo metrico con evidenziate le voci con i relativi importi, il tutto sottoscritto da tecnico progettista validato e vistato dal R.U.P. ai sensi della *legge regionale n. 7/2002* e successive modifiche ed integrazioni;

- dettagliata relazione sulle caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata dei locali, con l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni singolo vano e degli spazi esterni e pertinenze connesse, sottoscritta da tecnico progettista abilitato e dal legale rappresentante dell'ente richiedente;

- dimostrazione dei mezzi finanziari di cui l'ente dispone per fronteggiare la parte di spesa non coperta dal contributo;

- disponibilità a produrre vincolo di destinazione ventennale o decennale della struttura a nido o micro-nido aziendale ove non si tratti di immobile del patrimonio pubblico;

- delibera di approvazione dell'iniziativa e del progetto definitivo.

c) Per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature, compreso l'arredamento ancora da effettuare, occorre allegare alla documentazione di cui al precedente punto a) i seguenti atti:

- titolo di disponibilità della struttura;

- relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, recante una dettagliata descrizione delle attrezzature e dei beni mobili per i quali si richiede il contributo e le loro caratteristiche, con

l'indicazione del prezzo di acquisto, dell'IVA relativa e degli altri eventuali oneri. Alla relazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione sui preventivi di spesa rilasciata dall'U.T.C. attestante la congruità dei prezzi di acquisto;

- dettagliata relazione sulle caratteristiche strutturali dell'immobile in cui vengono collocati i beni mobili, corredata di planimetria quotata dei locali, con l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni singolo vano e degli spazi esterni e pertinenze connesse, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato e dal legale rappresentante dell'ente richiedente;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di proprietà o di comodato quinquennale della struttura dove verranno situate e utilizzate le attrezzature, compreso l'arredamento (dichiarazione non necessaria ove l'intervento regionale riguardi anche opere edili);

- delibera di approvazione dell'iniziativa e della relazione tecnica sulle attrezzature e arredo da acquisire.

Le domande debbono essere, sin dal momento della loro presentazione, complete di tutti i dati e di tutta la documentazione richiesta. La parziale o mancata produzione anche di uno solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione dai benefici.

5) Criteri di valutazione dei progetti e modalità di assegnazione dei finanziamenti ⁽⁶⁾

All'esame e selezione dei progetti pervenuti provvederà un gruppo tecnico, nominato dall'Assessore regionale alla famiglia e composto da 7 membri ⁽⁷⁾.

La commissione di valutazione predisporrà una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento sulla scorta dei seguenti elementi ⁽⁸⁾:

1) qualità del progetto in relazione alla flessibilità (orari, giorni di apertura,...), alla organizzazione (organigramma del personale e prestazioni) e al collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio;

2) caratteristiche edilizie dell'edificio (opere edili ed impiantistiche finalizzate alla costruzione, ristrutturazione, locazione, attrezzature, compreso l'arredamento) con riferimento ai costi di progettazione e realizzazione dell'opera;

3) congruità e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro;

4) ricettività della struttura;

5) tempi di realizzazione;

6) garanzia di continuità del servizio in assenza di ulteriori finanziamenti pubblici;

7) localizzazione in distretti ad alto fabbisogno;

8) realizzazione di un nuovo asilo-nido o micro-nido con impiego del patrimonio pubblico esistente;

9) inserimento dei nidi e micro-nidi all'interno di strutture educative scolastiche esistenti e funzionanti;

10) partecipazione finanziaria alle opere da parte dei comuni o enti associati.

Al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio nella concessione dei finanziamenti, si terrà conto della provenienza delle domande pervenute e ritenute ammissibili, anche in relazione alle condizioni economico-produttive della area territoriale di provenienza, al tasso demografico (bambini 0-3 anni), al numero di bambini senza posto nido o in lista di attesa, al tasso delle donne occupate in età fertile (tra i 15 e i 49 anni).

Viene finanziata prioritariamente una richiesta per ogni comune, ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, che comunque, non potranno avere nel loro complesso un'assegnazione superiore al 40% delle risorse disponibili.

Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti già finanziati con altre risorse pubbliche.

6) Destinazione e utilizzo dei fondi - Entità del finanziamento ⁽⁹⁾

La quota di finanziamento non potrà superare i seguenti importi (sia nel caso di costruzione, che di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato ad ospitare la struttura, compreso l'arredamento necessario per il funzionamento della struttura stessa) ⁽¹⁰⁾:

a) per la realizzazione di nidi: E 8.000 per posto realizzato e per un massimo di E 360.000,00;

b) per la realizzazione di micro-nidi: E 9.000 per posto realizzato e per un massimo di E 180.000,00.

La realizzazione dell'asilo-nido o micro-nido dovrà comunque avvenire entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione del finanziamento o entro il minore termine indicato nel progetto approvato.

In caso di ingiustificati ritardi o irregolarità nell'impiego dei contributi assegnati, il finanziamento è revocato con decreto dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che dispone la restituzione delle somme eventualmente già versate, con i relativi interessi legali, le quali verranno assegnate al primo progetto che segue, in elenco, tra quelli già ammessi al finanziamento.

7) Modalità di erogazione del finanziamento ⁽¹¹⁾

L'erogazione del 70% del finanziamento concesso è subordinata ai seguenti adempimenti:

- dichiarazione del legale rappresentante recante l'accettazione delle condizioni stabilite dalla determina di concessione del contributo ed indicazione della data di avvio delle attività o dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera;

- trascrizione a cura e spese dell'ente del vincolo di destinazione ventennale di parte dell'edificio ad asilo-nido o micro-nido dall'ultimazione dei lavori o quinquennale in caso di arredo ove l'immobile non appartenga al patrimonio pubblico esistente.

Il restante 30% sarà erogato a presentazione di:

a) documentazione attestante l'avvenuta apertura e funzionamento dell'asilo nido o del micro-nido;

b) contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e/o fornitura attestante la spesa effettuata secondo il progetto approvato;

c) dettagliata relazione finale, attestante l'opera realizzata in coerenza con il progetto presentato, nonché il rispetto della normativa regionale ed i regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asilo-nido e micro-nidi.

(3) Alinea così sostituito dalla lettera b), *Dec.Ass. 5 maggio 2005*. Il testo originario era così formulato: «Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono l'apertura di nidi e micro-nidi, con esclusione della gestione, con riguardo ai seguenti interventi.».

(4) Capoverso così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2005, n. 21.

(5) Periodo così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2005, n. 21.

(6) Titolo così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2005, n. 21.

(7) Periodo così sostituito dalla lettera c), *Dec.Ass. 5 maggio 2005*. Il testo originario era così formulato: «All'esame e selezione dei progetti pervenuti provvederà un gruppo tecnico, nominato dall'Assessore regionale alla famiglia e composto da cinque membri.».

(8) Periodo così sostituito dalla lettera d), *Dec.Ass. 5 maggio 2005*. Il testo originario era così formulato: «La commissione di valutazione predisporrà una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento sulla scorta dei seguenti elementi e con priorità per i progetti relativi alla sola gestione.».

(9) Titolo così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2005, n. 21.

(10) Alinea così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2005, n. 21.

(11) Titolo così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2005, n. 21.

Modello A ⁽¹²⁾

Schema di domanda di finanziamento

All'Assessorato regionale della
famiglia,

delle politiche sociali e delle
autonomie locali
Via Trinacria n. 34 - 90144 -
Palermo

OGGETTO: Art. 70, legge 28 dicembre 2001, n. 448 - "Interventi per la realizzazione asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro". Dec.Ass. 17 febbraio 2005, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 aprile 2005, n. 16.

Il sottoscritto
nella qualità di sindaco del Comune di
provincia di indirizzo
tel. fax

e-
mail

SI	NO	In associazione con i Comuni di	(indicare)
SI	NO	In associazione con II.PP.A.B.	(indicare)

Chiede

Ai sensi dell'*art. 70 della legge n. 448/2001* la concessione di un
finanziamento pari ad €
per la realizzazione del progetto allegato diretto:

apertura	asili nido
potenziamento/miglioramento	micro-nido

mediante opere di:

costruzione	ristrutturazione	adeguamento	arredamento/attrezzature
-------------	------------------	-------------	--------------------------

Il sottoscritto dichiara che il progetto per il quale si chiede l'intervento non è stato in tutto od in parte oggetto di pubblico finanziamento, che le informazioni in esso riportate e la documentazione allegata sono conformi alle disposizioni riportate dal Dec.Ass. 17 febbraio 2005, n. 400.

Il sottoscritto, nel caso di ammissione al finanziamento, si impegna ad accettare per la realizzazione del servizio di asilo nido/ micro-nido le condizioni che verranno poste dal decreto di accoglimento dell'istanza con comunicazione della data di avvio delle opere ed a produrre, ove necessario, il vincolo di destinazione dell'immobile per le finalità con ulteriore impegno a garantire con mezzi dei Comuni e/o dei partner pubblici e privati la quota di spesa non coperta dall'intervento regionale.

Il sindaco

N.B.: Nel caso di presentazione di istanza in associazione con altri Comuni od II.PP.A.B., il sindaco richiedente si impegna a produrre delibera di approvazione dell'iniziativa con protocollo d'intesa sottoscritto dai rispettivi organi amministrativi.